Permessi e congedo 104 con verbale scaduto: come funziona

Con il verbale scaduto della legge 104 puoi continuare a fruire dei permessi retribuiti e del congedo 104? Ti spiego cosa dice la legge, cosa disposte l'INPS e come bisogna comportarsi.

NOV 8



Il **verbale scaduto** o in scadenza della **legge 104** causa sempre apprensione e incertezza tra i beneficiari. Le domande ricorrenti sono queste: cosa devo fare, posso continuare a fruire dei giorni di permesso retribuito o del congedo straordinario?

Una questione che riguarda anche i **datori di lavoro** (pubblici e privati). Sono molti i cittadini che nel corso degli anni si sono lamentati perché aziende o amministrazioni non avevano intenzione di concedere quei benefici in attesa che la visita di revisione confermasse il diritto a fruirne.

Il dubbio è stato alimentato da una prassi ormai storica dell'INPS. Ovvero le convocazioni per la visita di revisione non coincidono quasi mai con la data indicata sul verbale.

Anzi, spesso i ritardi durano mesi.

Cosa succede in questo periodo, ovvero mentre il verbale è scaduto e si è in attesa della nuova visita medica della commissione?

Da ormai 10 anni, una normativa consente ai beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 104 di continuare a usufruirne in attesa che venga completata la visita di revisione.

Ovvero, la scadenza indicata sul verbale viene rinviata fino a quando non si sarà svolto il nuovo accertamento medico.

In questo articolo ti spiego come funziona la normativa, come comportarsi con il datore di lavoro e quali possono essere le conseguenze se si diserta la visita di revisione.

Come al solito ti indicheremo tutte le leggi e le circolari, così da rendere più agevole la possibilità di far rispettare i propri diritti.

Se vuoi essere aggiornato con una mail quotidiana su tutti i nostri contenuti puoi iscriverti qui.

Revisione dei verbali di accertamento della disabilità grave

I **verbali** che accertano una **disabilità grave** possono essere nuovamente controllati durante una **visita di revisione**. Viene effettuata da una **Commissione medica** specifica per la **Legge 104 del 1992**.

Limitazioni prima della modifica

Prima di una modifica introdotta nel 2014, un **lavoratore** con disabilità grave, che aveva già ricevuto l'autorizzazione ai **benefici** (agevolazioni e

diritti legati alla disabilità), **perdeva questi diritti** alla scadenza del verbale.

Doveva cioè attendere di completare la **visita di revisione** prima di poter eventualmente fare una nuova domanda per riottenerli.

Modifiche introdotte dalla nuova legge

L'articolo 25, comma 6 bis del Decreto Legge n. 90 del 2014 ha semplificato il processo. La nuova norma stabilisce che, mentre si attende la visita di revisione, le persone con disabilità che possiedono verbali scaduti conservano tutti i diritti.

Possono quindi continuare a godere dei **benefici**, delle **prestazioni** e di tutte le **agevolazioni** come prima, senza interruzioni.

Compresi i permessi e i congedi retribuiti.

Applicazione della nuova norma

Grazie a questa norma, i **lavoratori** con disabilità grave, che hanno verbali soggetti a revisione, possono **continuare a usare i benefici** collegati alla disabilità anche durante l'attesa del nuovo **controllo sanitario**.

Pubblichiamo contenuti sull'invalidità civile anche nella <u>chat Telegram</u>, su <u>YouTube</u> e <u>thewam.net</u>.

Permessi per disabilità: chiarimenti su rinnovo e autorizzazioni

Permessi già autorizzati

Non è necessario presentare una nuova domanda per continuare a usare i **permessi** previsti dall'articolo 33 della Legge 104/92 durante l'attesa della visita di revisione, anche se il verbale è scaduto.

Nuova domanda per altri benefici

Per altri **benefici**, invece, è necessario presentare una nuova richiesta:

- Congedo parentale prolungato (articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo 151/2001)
- Riposi orari alternativi al congedo parentale (articoli 33 e 42 del Decreto Legislativo 151/2001)
- Congedo straordinario (articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001)

Vediamo quali sono le istruzioni dell'INPS su come gestire le autorizzazioni per i permessi concessi secondo l'**articolo 33** della **Legge 104/92** con i verbali con revisione.

Effetti sui permessi per disabilità durante l'attesa della revisione

Il **lavoratore** che ha già l'autorizzazione ai **permessi** della **Legge 104** (articolo 33, commi 3 e 6) e il cui verbale è soggetto a revisione, può quindi continuare a usufruire dei permessi **anche se il verbale è scaduto**.

Non è necessario presentare una nuova domanda: si possono continuare a utilizzare i permessi fino alla fine della revisione medica.

Conguaglio delle somme da parte del datore di lavoro

Anche il **datore di lavoro** può continuare a richiedere il **rimborso** delle somme anticipate per questi permessi, oltre la data di scadenza del verbale, fino alla conclusione dell'iter di revisione.

Attestazione della validità del verbale

Per confermare che il verbale è ancora valido durante l'attesa della visita di revisione, il lavoratore può richiedere un'**attestazione** alla sede INPS locale. Il documento conferma che i permessi sono ancora utilizzabili. Le istruzioni per questo procedimento sono contenute nel <u>messaggio</u> n.1964 del 18 marzo 2015.

Nuove autorizzazioni senza data di scadenza

Le **autorizzazioni** rilasciate per verbali soggetti a revisione **non avranno più una data di scadenza**. Indicheranno chiaramente che i permessi rimangono validi fino alla fine del processo di revisione.

Aggiornamento sugli effetti della revisione

Dopo la visita di revisione, possono verificarsi situazioni diverse che influenzeranno i **benefici** in corso. L'INPS informerà subito il lavoratore, il datore di lavoro e il disabile sui cambiamenti. Vediamo quali.

Ti ricordo che su questa piattaforma hai la possibilità di scrivere direttamente o via mail e contattare gli autori degli articoli che leggi. Puoi commentare, fare domande, scrivere la tua opinione.

Conferma della disabilità grave: permessi per lavoratore disabile

Se la visita di revisione conferma lo **stato di disabilità grave**, l'INPS invierà una **lettera di conferma** al lavoratore e al datore di lavoro. Nella comunicazione saranno indicati gli effetti dei **permessi già autorizzati** secondo il verbale soggetto a revisione. Non serve, come detto, fare una nuova domanda per continuare a usare i permessi.

Revisione successiva e validità del provvedimento

Se il nuovo **verbale di conferma** stabilisce che ci sarà un'altra revisione in futuro, l'autorizzazione ai permessi resterà **valida fino alla prossima visita di controllo**.

Obbligo di comunicazione delle variazioni

Il lavoratore deve informare subito l'INPS e il datore di lavoro di eventuali **cambiamenti** nelle condizioni personali o lavorative dichiarate nella prima domanda.

Nuova domanda in caso di cambiamenti lavorativi

Una **nuova domanda** è necessaria solo se il dipendente inizia a lavorare per un'azienda diversa o se cambia il tipo di contratto (ad esempio, passando da **full time a part time** o viceversa).

Una nuova domanda è quindi necessaria se:

• il lavoratore inizia a lavorare per un datore di lavoro diverso,

- cambia il tipo di contratto (ad esempio, da full time a part time o viceversa),
- o se desidera cambiare il tipo di permesso (ad esempio, richiedendo un congedo parentale prolungato invece dei giorni di permesso standard).

Mancata conferma della disabilità grave: effetti sui permessi

Se la visita di revisione **non conferma la disabilità grave**, l'INPS invierà una **lettera** al lavoratore, alla persona disabile e al datore di lavoro. In questa comunicazione si informa che i **permessi** legati alla disabilità non sono più validi. La cessazione dei permessi decorre dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.

Assenza alla visita di revisione della persona con disabilità grave

Se la persona con **disabilità grave** non si presenta alla visita di revisione, si seguiranno questi passaggi, in base all'esito della **consegna postale** della convocazione.

Se non viene registrata manualmente l'**assenza alla visita** e non risulta il **verbale di visita** nel sistema, l'assenza verrà comunque registrata **automaticamente al terzo giorno** dopo la data della convocazione.

Sospensione temporanea della prestazione

La registrazione dell'assenza comporta la **sospensione temporanea automatica** del beneficio nel "Data Base Pensioni". È prevista dalle leggi

italiane in caso di assenza a visita di revisione (<u>Legge n. 448/1998, art. 37</u>, e <u>D.L. n. 78/2009</u>, art. 20, comma 2).

Comunicazione e giustificazione dell'assenza

L'interessato riceverà una **comunicazione** con l'avviso di sospensione e l'invito a presentare una **giustificazione dell'assenza entro 90 giorni**.

- Se la giustificazione è considerata valida, il processo di verifica riprenderà, e verrà comunicata una nuova data per la visita medica.
- Se non viene fornita una giustificazione o se le motivazioni non sono ritenute adeguate, il beneficio sarà revocato definitivamente a partire dalla data della sospensione.

Conferma della revoca

In caso di revoca, una **seconda comunicazione** sarà inviata all'interessato per confermare la decisione.

Esiti della convocazione per la visita di revisione

Dopo la visita di revisione, possono verificarsi queste situazioni:

1. Mancata conferma della disabilità grave

 Se la visita non conferma lo stato di disabilità grave, i permessi e i benefici collegati verranno annullati. La cessazione ha effetto dal giorno successivo alla data della visita. L'INPS invierà una lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

2. Conferma della disabilità grave

 Se la visita conferma la disabilità grave, l'autorizzazione ai permessi viene confermata. La sede INPS invierà una comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro per informare che i permessi restano validi fino alla data riportata nel nuovo verbale.

3. Assenza del disabile alla visita

 Se il disabile non si presenta alla visita, i permessi verranno annullati a partire dal giorno successivo alla data della prima assenza alla revisione. Anche in questo caso, una lettera di comunicazione sarà inviata al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Mancata consegna della convocazione

Se la lettera di convocazione non viene consegnata (ad esempio, per indirizzo errato, trasferimento o indirizzo insufficiente), l'INPS procederà a fare le necessarie verifiche.

In alcuni casi, sarà consultata l'anagrafe comunale per individuare l'indirizzo corretto e, se possibile, inviare una nuova convocazione.

Se invece l'indirizzo risulta corretto ma la persona con disabilità non si presenta, si seguirà la stessa procedura descritta in caso di assenza.

Luciano Trapanese è autore dell'ebook "<u>Guida a tutte le agevolazioni</u> <u>104 su auto e sussidi</u>". Dagli un'occhiata, se vuoi approfondire il tema.

Benefici che richiedono una nuova domanda di autorizzazione

Come spiegato in precedenza, se il **verbale di revisione** è in corso e scaduto, il lavoratore può fare una nuova domanda di autorizzazione per ottenere alcuni benefici, come:

- Prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 151/2001)
- Riposi orari alternativi al congedo parentale (art. 33, comma 2 e art. 42, comma 1, Decreto Legislativo 151/2001 e Legge 104/92)
- Congedo straordinario (art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 151/2001)

La sede INPS locale verificherà che ci siano i requisiti necessari e, se tutto è in ordine, invierà una **lettera di autorizzazione** al lavoratore e al datore di lavoro.

La lettera informerà il lavoratore che, se la revisione sanitaria conferma che non c'è più disabilità grave, dovrà **restituire i benefici ricevuti indebitamente** dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.

Obbligo di comunicazione di variazioni

Il lavoratore deve comunicare subito all'INPS e al datore di lavoro ogni **cambiamento** nelle informazioni dichiarate nella domanda iniziale.